



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470

RISPOSTA A NOTA .

DEL

Responsabile del procedimento: Giovanni Schiavo
Recapito telefonico: 091 7073352 - Fax: 091 7073470
Email: giovanni.schiavo@regione.sicilia.it

Prot. n. 143204.....Palermo 30 OTT. 2015

OGGETTO: Applicabilità ai dipendenti regionali dell'art. 1, commi 6 e 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 - Chiarimenti

PEC

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali

All'Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta, 2e
PALERMO

All'ARAN Sicilia
PALERMO

Pervengono richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità ai dipendenti regionali delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/92 i quali, rispettivamente per i lavoratori non vedenti e per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, prevedono una deroga agli incrementi del requisito anagrafico necessario per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia stabiliti dal 1° comma dello stesso art. 1.

Premesso che le suddette norme continuano ad essere applicabili anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 (circolare INPS n. 35/2012), sulla questione si forniscono le seguenti precisazioni.

L'art. 1 del citato decreto legislativo, con il quale si dispone un aumento che porta i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne, è rivolto esclusivamente al regime dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, al quale fanno capo la maggioranza dei lavoratori del settore privato, sia autonomi che dipendenti.

L'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 503/92, che disciplina analoga materia per i dipendenti pubblici, nel prescrivere l'applicabilità a questi ultimi delle disposizioni contenute nell'art. 1, fa espressamente salvi, se superiori, i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego.

Pertanto, nell'ipotesi di applicazione ai dipendenti pubblici, le disposizioni di cui ai summenzionati commi 6 e 8 avrebbero come effetto il mantenimento, per i soggetti interessati, dei preventivi limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dall'ordinamento di appartenenza e non anche l'estensione ad essi dei limiti di età per la pensione di vecchiaia già vigenti per il settore privato.

In ogni modo, in relazione al disposto del comma 8, l' INPDAP nella circolare n. 16 del 23.07.1993, chiarisce che nel pubblico impiego esso corrisponde alla dispensa dal servizio per "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro" e, dunque, si esclude la sua applicabilità in tale ambito.

La norma derogatoria concernente i lavoratori non vedenti (comma 6 dell'art. 1), trova, invece, applicazione, ma esclusivamente entro i limiti sopra indicati e ferme restando le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Pertanto, atteso il rinvio dinamico alle norme relative agli impiegati civili dello Stato operato con riguardo ai requisiti per l'accesso ai trattamenti di quiescenza dall'art. 20, 3° comma della legge regionale n. 21/2003, i dipendenti regionali non vedenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, 6° comma e dell'art. 5 del d.lgs. n. 503/92, possono essere collocati a riposo con diritto a pensione se in possesso di un'anzianità anagrafica pari a 65 anni e 3 mesi (65 anni e 7 mesi dal 01.01.2016) ed un'anzianità contributiva pari a 15 anni (rectius 14 anni 11 mesi e 16 giorni), requisiti già previsti al 31.12.1992, al netto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 42 del D.P.R.n.1092/73 per i dipendenti civili dello Stato.

I Servizi del personale avranno cura di collocare a riposo d'ufficio i dipendenti per i quali sia verificata la sussistenza delle condizioni sopra descritte.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa M.G. Giuffrida)



IL DIRIGENTE GENERALE
(L. Grammanco)